

DET. N. 90/2019
Prot. 2387-X/4



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Ufficio Affari Generali e Acquisti

DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

AREA DI NEUROSCIENZE

Il sottoscritto Prof. Antonio Mallamaci, in qualità di Coordinatore dell'Area Neuroscienze

PREMESSO che occorre provvedere alla fornitura di prodotti Bio-Rad per le attività di ricerca dei Laboratori sperimentali dell'Area di Neuroscienze. Tale marchio è vincolante in quanto i prodotti devono essere compatibili con la strumentazione "CFX 96 TOUCH" di marchio Bio-Rad, in dotazione presso i laboratori sperimentali dell'Area, che si prevede di mantenere in uso per il medesimo periodo;

RITENUTO di assicurare la domanda di fabbisogno per il prossimo biennio, attraverso lo strumento dell'accordo quadro con un unico operatore, considerato che tale istituto consente di mantenere invariate le condizioni contrattuali per il periodo di validità dell'accordo stesso e di emettere singoli ordinativi in ragione del reale consumo, senza garantire il raggiungimento di alcuna soglia di spesa;

DATO ATTO che, sulla scorta dei dati pregressi, è possibile stimare l'intero fabbisogno biennale dei prodotti in € 35.000,00 IVA esclusa;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 31 concernente "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 54 sugli accordi quadro;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Ufficio Affari Generali e Acquisti

- D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;
- il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n. 168 del 25.3.2016 ed in particolare l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Coordinatore di Area l'adozione del presente provvedimento;

VISTO il bilancio autorizzatorio SISSA per l'anno 2019 e il bilancio di previsione triennale 2019-2020;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 2016;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro in ogni caso non sarebbe richiesta la qualificazione;

Tutto ciò premesso

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

ACCERTATO che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) propone quanto di interesse nel Bando "BENI - Ricerca, Rilevazione scientifica e Diagnostica";

CONSIDERATO che il valore stimato dell'accordo quadro è inferiore al limite di importo di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, al di sotto del quale è consentito il ricorso all'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

VALUTATO, pertanto, di procedere all'affidamento in argomento sul MEPA, con le modalità di cui al citato disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, svolgendo tuttavia preliminarmente, al fine di assicurare il rispetto dei sopra elencati principi e delle regole di concorrenza, un'indagine di mercato, volta ad identificare l'offerta migliore e l'affidatario con il quale stipulare l'accordo quadro, tramite richiesta d'offerta (RdO), aperta a tutti gli operatori abilitati per la categoria merceologica di interesse, fatta salva la possibilità di risolvere anticipatamente l'eventuale contratto a seguito di attivazione di convenzione Consip di pari oggetto;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Ufficio Affari Generali e Acquisti

ATTESO che il principio di rotazione, secondo quanto affermato dalla versione aggiornata delle Linee Guida Anac n. 4. approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 2016, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato;

CONSIDERATO che, nel caso delle acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro mediante il sistema previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti è possibile sempre (ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4), utilizzare il criterio del minor prezzo e non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie, essendo prodotti standardizzati, di avvalersi del minor prezzo;

VISTO che ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l'affidamento in oggetto;

RITENUTO altresì di esonerare l'affidatario di costituire la cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, trattandosi di accordo quadro con un unico operatore da realizzarsi attraverso singoli ordinativi di mera fornitura, non garantita e soggetta alla bisogna;

RICHIAMATO l'art. 81, c. 1, del Codice a norma del quale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici che dovrà essere disciplinata attraverso un successivo decreto ministeriale;

CONSIDERATO che, ad oggi, tale decreto non risulta emanato e, ai sensi, del c. 2 del citato art. 81, fino alla data di entrata in vigore del decreto, trova applicazione l'art. 216, c. 13, del Codice con utilizzo da parte delle stazioni appaltanti del sistema AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti;

TENUTO CONTO che il sistema AVCPass, obbligatorio per le procedure di importo superiore ai 40.000 euro, come stabilito dalla Delibrazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, confermata dal Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016, può applicarsi anche agli affidamenti infra 40.000 per le verifiche soggettive sull'aggiudicatario;

RITENUTO pertanto di procedere tramite acquisizione del CIG attraverso il sistema AVCPass per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000 rese dall'operatore economico in fase di autenticazione al MEPA contenenti gli elementi circa il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del Codice;

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 7783892EDE.

RITENUTO che, per l'affidamento in argomento, non deve esser predisposto il DUVRI in quanto, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, c. 3bis, del D.Lgs. 81/2008. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate,

CONSIDERATO l'esito della RdO aperta n. 2211997 pubblicata in data 31.01.2019, con scadenza in data 11.02.2019, alla quale ha dato riscontro solo l'operatore economico Bio-Rad Laboratories Srl soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories Inc.;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Ufficio Affari Generali e Acquisti

PRESO ATTO che l'offerta del succitato operatore economico risulta essere conveniente e conforme al fabbisogno;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate

1. di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a favore di Bio-Rad Laboratories Srl soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bio-Rad Laboratories Inc., della fornitura biennale di prodotti Bio-Rad mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del Codice, di cui si allega la proposta (Rdo n. 2211997);
2. di stabilire quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il fabbisogno biennale di materiale da laboratorio;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di prodotti Bio-Rad che avverrà alla bisogna;
 - il fornitore è stato selezionato, con il criterio del minor prezzo, previa indagine di mercato (MEPA), tramite lo strumento della RdO aperta a tutti i fornitori abilitati per la categoria merceologica di interesse.
 - di dare atto che l'importo dell'accordo quadro, pari ad euro 35.000,00, IVA esclusa, per la durata di 24 mesi non costituisce obbligazione per la Scuola nei confronti dell'affidatario, ma ha il solo fine di individuare l'importo massimo presunto fino al raggiungimento del quale potranno essere emessi singoli ordinativi di fornitura e quantificare un fabbisogno presunto per gli adempimenti formali legati a tale valore;
 - il contratto verrà stipulato dal punto ordinante MePA, dott. Gabriele Rizzetto, Segretario Generale, in formato elettronico, con emissione del modulo predefinito da Consip dopo aver esperito, con esito positivo, i controlli sull'autocertificazione prodotta dal citato operatore e rilevato che lo stesso risulta essere idoneo, non incorrendo in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalle clausole negoziali essenziali, individuate dal programma di e-procurement Consip, integrate da quelle contenute nelle condizioni particolari del contratto di affidamento, allegate alla RdO;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
 - I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sulla CA 04.40.01.02 "Materiali di consumo per i laboratori sperimentali" del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2019 e 2020.
La spesa graverà su fondi diversi, anche esterni, eventualmente soggetti all'esenzione IVA poiché di derivazione comunitaria.
 - il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa verifica di regolare esecuzione;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Ufficio Affari Generali e Acquisti

3. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, del DLgs 50/2016/ effettuato attraverso il MEPA;
4. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, che la selezione è stata effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
5. di dare atto che tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola e che l'Ufficio responsabile dell'istruttoria è Affari Generali e Acquisti;
6. di dare atto che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto, dall'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e dal d.lgs 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente";
13. il Responsabile del Procedimento è il Prof. Antonio Mallamaci.
14. il CIG acquisito è **7783892EDE**.

Trieste, **14 FEB. 2019**

IL COORDINATORE DI AREA

Prof. Antonio Mallamaci